

STATUTO

AZALEA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN PIETRO IN CARIANO VR VIA
CAMPOSTRINI 60

Numero REA: VR - 218338

Codice fiscale: 02110180235

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-11-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n. 3053 di rep. e n. 2102 di racc.

**STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
IMPRESA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA
"AZALEA COOPERATIVA SOCIALE A R.L."**

Titolo I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una società cooperativa denominata **"AZALEA COOPERATIVA SOCIALE A R.L."**.

La cooperativa ha sede in San Pietro In Cariano (VR), all'indirizzo risultante nel competente Registro delle Imprese.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e/o sopprimere ovunque succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

L'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato spetta ai soci.

Il domicilio legale di ogni socio è quello risultante dal libro soci.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, vedi legge 8 novembre 1991, n° 381, nonché le disposizioni in materia di società per azioni e del d.lgs 3 luglio 2017, n° 112 in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 - Durata

La cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilaquaranta e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Titolo II

Scopo - Oggetto

Art. 3 - Scopo

Ai sensi e per gli effetti della legge 8 novembre 1991, n° 381, articolo 1, lettere A e B, nonché con riferimento alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al d.lgs 3 luglio 2017, n° 112, e successive modifiche ed integrazioni delle relative normative ministeriali competenti, la cooperativa sociale, nel rispetto dei principi della mutualità e senza fini di lucro, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- a) la gestione di servizi (e delle attività) socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p), del d.lgs 3 luglio 2017, n° 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industria-

li, commerciali e di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, quali definite dalla legge n. 381/91 e successive modifiche o integrazioni.

Le attività di cui ai punti a) e b) potranno essere svolte entrambe, coordinate tra di loro e funzionalmente collegate per quanto risulta dal successivo art. 4 relativamente alle tipologie di svantaggio e alle aree di intervento. La cooperativa sarà dotata di un'organizzazione amministrativa che consenta la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate, ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa. La cooperativa intende, inoltre, garantire, nell'ambito delle finalità generali che la caratterizzano, un'equa remunerazione ai soci cooperatori ed un'attenzione particolare alla loro crescita professionale.

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associativa dell'azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, sopra descritti, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La cooperativa potrà operare anche con terzi, avvalendosi della collaborazione di lavoratori e professionisti non soci.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento, approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata.

La cooperativa si propone di promuovere l'autofinanziamento della cooperativa, stimolando lo spirito di previdenza e risparmio dei soci e raccogliendo prestiti limitatamente ad essi ed esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, nelle modalità e forme previste dalla legge.

La cooperativa potrà promuovere l'istruzione sociale, culturale, ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci.

La cooperativa si propone il finanziamento e lo sviluppo della cooperazione sociale ai sensi dell'art. 11, Legge 8 novembre 1991, n. 381.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano, aderendo ad Associazioni Nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute ai sensi dell'art. 5 del D.L. del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potrà aderire a altri organismi economici e sindacali che si propongono

no iniziative di attività mutualistica, cooperativistica, di lavoro o di servizio.

Parimenti potrà aderire a Consorzi cooperativi.

Art. 4 - Oggetto

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto le attività ed i servizi di cui all'art. 1 L.381/91 lettera a).

Tali servizi possono essere gestiti autonomamente, in Associazione temporanea d'impresa o in collaborazione con consorzi o altri enti collettivi.

In particolare la cooperativa intende svolgere le seguenti attività:

a) gestione di servizi sanitari, sociali, socio sanitari, assistenziali, educativi e riabilitativi in strutture residenziali e non residenziali e/o diurne pubbliche e/o private;

b) gestione di servizi socio sanitari, assistenziali, educativi e riabilitativi di tipo domiciliare e non, quali, a titolo esemplificativo, accoglienza diurna, trasporto sociale, accompagnamento, animazione, gestione di strutture anche polifunzionali a carattere sociale e socio sanitario; di centri di accoglienza e socializzazione, comunità terapeutiche, centri di prima accoglienza;

c) gestione di servizi educativi, di orientamento scolastico e professionale, di istruzione, di formazione professionale, di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro (stage, tirocini, work experience, bilanci di competenze, etc.), culturali di interesse sociale con finalità educative e socio-assistenziali. Ciò per operare sia nel settore dell'inserimento/reinserimento scolastico-professionale, lavorativo che nel tradizionale settore del tempo libero e ricreativo, con scopi educativi e di inserimento sociale, psicologico e relazionale, soprattutto con soggetti vulnerabili, da minori ai giovani e agli adulti, non solo europei, anche con attività di animazione nei quartieri e gestione dei centri sociali, nonché di alloggio sociale e agricoltura sociale, anche utilizzando la possibile riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, con finalità educative, socioassistenziali o socio sanitarie, orientate e gestite in ambito che rientri con le finalità e attività della L. 381/91, in collaborazione con enti pubblici o consorzi tra essi. Tale collaborazione si attua con il supporto, anche strumentale, ad altri enti di cooperazione internazionale allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n° 125, sostenendo attività di micro credito;

d) svolgere servizi di turismo sociale, contribuendo alla gestione dei soggiorni e campeggi con enti pubblici o consorzi fra essi, con finalità educative, socio assistenziali o socio sanitarie;

e) attività educative, di orientamento scolastico e professionale, di istruzione e di formazione professionale, fina-

lizzate alla prevenzione di qualsiasi situazione di vulnerabilità, all'inserimento sociale e lavorativo ed al benessere psico-fisico delle persone, nonché alla sensibilizzazione ed animazione della comunità locale al fine di renderla più consapevole all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno o molto svantaggiate, compresi migranti che necessitano di accoglienza umanitaria ed integrazione sociale, anche mediante l'organizzazione di eventi culturali, ricreativi, artistici, espressivi, sportivi, di promozione culturale e scientifica, purché a carattere educativo e finalisticamente strumentali alla migliore promozione e realizzazione dei servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi svolti;

f) favorire la formazione professionale dei propri soci e lavoratori, strumentale al miglior conseguimento degli scopi e dell'oggetto sociale, mediante la promozione e la frequenza a corsi organizzati da Regioni, enti pubblici e dalla cooperativa stessa, anche attraverso la possibilità di progettare e gestire corsi di formazione, di orientamento e specializzazione al lavoro nel campo socio sanitario, assistenziale, educativo e del reinserimento professionale di persone deboli e svantaggiate;

g) gestire servizi e iniziative di sostegno psicologico e di inclusione sociale rivolte a persone deboli o fragili in genere;

h) gestire progetti e attività di natura sociale e culturale, finalizzati alla promozione della educazione permanente della persona rivolte in particolare a bambini, giovani, adulti e anziani a rischio di marginalità sociale;

i) organizzare attività di formazione, seminari e iniziative, servizi educativi e sociali particolarmente dedicati alla transizione scuola lavoro e all'inserimento lavorativo di persone deboli e svantaggiate; servizi formativi in materie inerenti l'oggetto sociale e la gestione di servizi socio sanitari ed educativi, in quanto compatibili con la L. 381/91.

Relativamente allo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, L. 381/91 lettera b), la cooperativa potrà svolgere attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - in quanto funzionalmente collegate e finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, con lo scopo di dare una occasione lavorativa alle persone destinatarie dei servizi di cui ai punti precedenti e all'art. 1 lett. a) della Legge 381/91. In particolare, la cooperativa per tali scopi potrà:

- svolgere attività ricettiva alberghiera e di somministrazione di alimenti e bevande in tutte le diverse forme e tipologie;

- svolgere attività di: movimentazione merci, gestione magazzini con o senza fornitura della logistica, e ogni altro servizio connesso, sia per privati che per pubbliche amministra-

zioni, enti locali statali, parastatali, regionali, da aziende e società di ogni genere sia direttamente che per assegnazione da organismi consortili dei quali potrebbe far parte;

- assumere lavori di manutenzione civili e verso imprese industriali, anche con riverniciatura, di pulizie sia industriali che diverse, sanificazioni e disinfestazioni in generale;

- svolgere attività agricole e connesse, per conto proprio e/o per conto terzi o in ausilio di terzi, legate alla raccolta e alla coltivazione, nonché la commercializzazione dei relativi prodotti agricoli o ad essi collegati.

La cooperativa potrà svolgere, nell'osservanza dei limiti stabiliti dalle leggi speciali, ogni altra attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro per la sola indicazione esemplificativa:

1. assumere interessenze e partecipazioni (ma comunque non in via prevalente e con esclusione dell'esercizio professionale nei confronti del pubblico) in altre società, o anche imprese sotto qualsiasi forma imprese quelle con qualifica di impresa sociale, o enti aventi oggetto o affine o connesso al proprio;

2. assumere incarichi di collaborazione verso altre società cooperative, società in genere e consorzi cooperativi;

3. dare adesioni e partecipazioni a enti e organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;

4. concedere avalli cambiari, fideiussori e ogni e qualsiasi altra forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

5. assumere incarichi di carattere tecnico ed eseguire direttamente o in collaborazione con terzi, consulenze in materia di sicurezza, ambiente e qualità del lavoro.

La cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale.

La cooperativa potrà svolgere le attività sociali direttamente, ovvero anche indirettamente tramite l'affitto d'impresa o altre forme di gestione indiretta prevista dalla legge.

Art. 5 - Clausole mutualistiche

L'attività della società cooperativa dovrà svolgersi secondo i principi della mutualità e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico.

A tal fine la cooperativa non potrà:

- distribuire dividendi in misura superiore all'interesse

massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- distribuire le riserve tra i soci cooperatori.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto solo il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà devolversi ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Titolo III

Soci

Art. 6 - Soci cooperatori

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se, successivamente alla costituzione, il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che esercitano arti o mestieri attinenti alla natura delle attività esercitate dalla cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo, e che sono in condizione di contribuire in modo efficace al conseguimento degli scopi sociali.

Detti soci cooperatori, definiti soci lavoratori dalla legge 142/2001, sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla cooperativa, o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro. L'ammissione, in ogni caso, è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Con riferimento alle attività di cui all'art. 1 lettera B della L. 381/91, compatibilmente con il loro stato soggettivo, potranno essere soci della cooperativa anche le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991 e successive modifiche o integrazioni.

Possono essere ammessi soci volontari, secondo le modalità e i limiti previsti dall'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e dagli artt. 17-19 del d.lgs 117/2017, che siano intenzionati a prestare attività alla cooperativa in modo gratuito, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, come meglio definiti nel successivo articolo 12.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici e amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, ma comunque in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa e nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali; o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa e nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, il consiglio di amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Art. 7 - Ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di amministrazione contenente:

- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, indicazione della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute, nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiarare di avere preso visione; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale, dati della persona che presenta la domanda e ruolo all'interno della persona giuridica;
- la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare di capitale sociale che si propone di sottoscrivere, secondo quanto previsto dalla legge o deliberato dall'assemblea dei soci;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui al presente statuto;
- ogni altra informazione eventualmente richiesta dal consiglio d'amministrazione al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché al-

legare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. In questo caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 8 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

- a) al versamento del capitale sottoscritto per almeno il dieci per cento all'atto dell'ammissione, per il restante con le modalità e nei termini previsti dal Consiglio di amministrazione;
- b) all'osservanza dello Statuto, di eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) se socio lavoratore: a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Art. 9 - Divieto di concorrenza

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente a altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della cooperativa.

Art. 10 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di

ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, o almeno un ventesimo se la cooperativa abbia più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esercizio di quest'ultimo diritto è possibile e l'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 11 - Soci speciali

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art.6) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3) il numero di azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 32 del presente statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria specia-

le non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.15 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.17 del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, 180 (centottanta) giorni prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda al Consiglio di amministrazione che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 12 - Soci volontari

Ai sensi dell'art. 2 Legge n. 381/1991 possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari del-

la Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- l'ammontare di capitale sociale che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore, né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori o deliberato dall'assemblea dei soci;
- precisazione delle attività per cui si rendono disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 8; l'obbligo di prestare la propria attività volontaria sarà commisurata alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno 30 (trenta) giorni e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal successivo art. 16, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale e mutualistico fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

Si applicano, inoltre, per quanto compatibili, le disposizioni in tema di volontari di cui al D.Lgs 117/2017.

Titolo IV

Trasferimento - Recesso - Decadenza - Esclusione

Art. 13 - Trasferimento quote azioni

Le azioni dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori. Il socio che intenda trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. La cessione avverrà secondo quanto previsto dall'art. 2530 c.c., con possibilità per il socio di ricorrere alle procedure arbitrali di cui al presente statuto.

Art. 14 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 15 - Recesso

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:

- dal presente statuto;
- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;

- dalle norme sulle società per azioni in quanto compatibili.
In particolare può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società con raccomandata o altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso, comunicandone al socio l'accoglimento. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo ultimo art. 53.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso del socio lavoratore determina la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro stipulato con la cooperativa ai sensi dell'art. 1 comma 3 legge 142/2001 e la cessazione di tutti i rapporti mutualistici, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali che regolano i rapporti mutualistici stessi.

Art. 16 - Esclusione

L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, potrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto e);
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del capitale sottoscritto o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- c) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità previste dall'art. 9;
- d) che svolga direttamente o indirettamente attività concorrente o contraria agli interessi sociali;
- e) che commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 c.c.;
- f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati lesivi degli interessi morali e patrimoniali della società;

g) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa;

h) che, senza giustificato motivo, si rifiuti, benché formalmente invitato, di partecipare ai lavori della cooperativa o di rendere le prestazioni ad esso richieste nell'ambito del rapporto sociale;

i) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 6, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;

j) che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;

k) se socio lavoratore, che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ovvero per ogni altro inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali;

l) se socio lavoratore, il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

m) se socio lavoratore, che - a seguito di perdita di appalto da parte della cooperativa, ovvero altra fattispecie - sia stato assunto presso diverso datore di lavoro, ovvero che non abbia superato il periodo di prova previsto dal rapporto lavorativo;

n) se socio lavoratore, che abbia presentato le proprie dimissioni lavorative o comunque espresso la volontà di concludere il proprio rapporto mutualistico lavorativo;

o) interdetto o inabilitato a partecipare ai lavori sociali;

p) che metta in atto atteggiamenti che pregiudichino la segretezza di quanto espresso in Assemblea, attraverso registrazione audio, video o qualsiasi altra forma di diffusione. L'organo amministrativo potrà adottare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio lavoratore che - avendo concluso il proprio rapporto lavorativo - si trovi in condizione di reiterata inattività lavorativa, e abbia manifestato espressamente, o sia desumibile anche da comportamenti concludenti di non essere più interessato ad instaurare un rapporto di lavoro o mutualistico con la cooperativa o non sia più in grado di concorrere alle finalità mutualistiche e societarie per cui è stata costituita la cooperativa, ovvero la cooperativa sia impossibilitata a offrirgli ulteriori occasioni di lavoro.

Può inoltre essere deliberata l'esclusione del socio iscritto nella categoria speciale che non abbia rispettato i doveri inerenti la formazione prevista, non conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa.

L'esclusione diventa operante dalla comunicazione della delibera dell'Organo Amministrativo al socio, cui seguirà relativa annotazione nel libro dei Soci.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessan-

ta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 53.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione del socio lavoratore determina automaticamente la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro stipulato con la cooperativa ai sensi dell'art. 1 comma 3 legge 142/2001 e la cessazione di tutti i rapporti mutualistici.

Art. 17 - Comunicazione al socio

Le deliberazioni prese in materia di recesso e esclusione devono essere comunicate ai soci che ne sono oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento.

Art. 18 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 31, comma 1, lettera c, e 32, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio a titolo di ristorno può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a riserva legale.

Art. 19 - Morte del socio

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi e dei legatari al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere di 180 (centottanta) giorni successivi alla approvazione del bilancio dell'esercizio in corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi e i legatari del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della azione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dal quale

risultati che sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Art. 20 - Responsabilità

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione delle azioni si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione del capitale sociale.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi e i legatari del socio defunto.

Art. 21 - Trattamento economico del socio lavoratore

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Ove richiesto dalla normativa vigente, ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs 112/2017.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Titolo V

Soci finanziatori ed altri strumenti finanziari

Art. 22 - Norme applicabili

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la

natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 23 - Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo art. 26 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna. I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 24 - Trasferibilità dei titoli

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicare altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

Art. 25 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione

all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 29, lettera f), e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse, in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 26 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'art. 25.

Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

A favore dei soci sovventori il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La remunerazione delle quote sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c..

La delibera di emissione di cui all'articolo 25, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437 bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art. 27 - Diritti di partecipazione alle assemblee

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

Art. 28 - Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt.

2410 e seguenti, cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art. 27.

Titolo VI

Patrimonio ed Esercizio Sociale

Art. 29 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile, formato:

1. da un numero illimitato di azioni nominative dei soci cooperatori ciascuna di valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero). Il numero di azioni minime da sottoscrivere viene deliberato secondo quanto previsto dalla legge o deliberato dall'assemblea dei soci;

2. dalle eventuali azioni dei soci sovventori e finanziatori, rappresentate da azioni nominative ciascuna di valore nominale pari a euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero). Il numero di azioni minime da sottoscrivere viene deliberato secondo quanto previsto dalla legge o deliberato dall'assemblea dei soci;

b) dalla riserva legale formata con gli utili d'esercizio e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi ed ai legatari dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;

d) da eventuali riserve straordinarie;

e) da somme accantonate a riserve indivisibili alle condizioni di cui all'art.12 della legge 16.12.1977 n. 904;

f) dalle eventuali riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori);

g) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed f), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1 Cod.civ.

Art. 30 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto del bilancio, nonché alla redazione del bilancio sociale laddove richiesto dalla normativa vigente ovvero secondo discrezionalità dell'organo amministrativo, in conformità alla legge.

Il Progetto di Bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Art. 31 - Destinazione degli utili

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni e successivamente sulla destinazione degli utili netti annuali imputandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore alla misura minima prevista dalla legge;
- b) ai Fondi Nazionali Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura stabilita dalla legge;
- c) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea nel rispetto dei requisiti mutualistici e di legge;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni;
- e) alla eventuale distribuzione ai soci di un dividendo nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare il limite massimo per il rispetto dei requisiti mutualistici;
- f) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori nel rispetto di quanto previsto dai requisiti mutualistici;
- g) alle riserve indivisibili di cui all'art.12 della legge 16.12.1977 n. 904;
- h) a eventuale riserva straordinaria ovvero ai fondi deliberati dall'assemblea e previsti dalla legge;

L'assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato alla lettera a e b, che la totalità degli utili venga destinata a riserva indivisibile alle condizioni di cui al citato articolo 12 della legge n. 904/77.

Art. 32 - Ristorni

L'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. I ristorni do-

vranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci nell'esercizio di riferimento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio mediante uno o più delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta;
- b) aumento della partecipazione al capitale sociale;
- c) ogni altra modalità consentita dalla legge e deliberata dall'assemblea.

Titolo VII

Organi sociali

Art. 33 - Sono organi della società

- 1. l'Assemblea dei soci;
- 2. il Consiglio di Amministrazione;
- 3. il Presidente;
- 4. il Collegio dei Sindaci.

Art. 34 - L'assemblea dei soci

La partecipazione attiva e continua del socio a tutte le assemblee è un dovere sociale e nello stesso tempo costituisce la condizione prima per l'attuazione della autogestione cooperativa.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso, a scelta del Consiglio di Amministrazione, dovrà essere:

- spedito almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza, mediante lettera raccomandata anche a mano, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo alla prova del ricevimento; pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari; l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dal socio e che risultino dal libro soci).

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra soci, l'avviso di convocazione delle Assemblee, tra cui la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o, alternativamente, su uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore", "Il Corriere della Sera Verona", "L'Arena", "Il Gazzettino".

Se il giorno della seconda convocazione non è previsto nell'avviso della prima, l'assemblea deve essere riconvocata

entro trenta giorni dalla data della prima.

In mancanza di adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea può essere convocata fuori dal Comune in cui è posta la sede della società purché in Italia.

L'assemblea deve essere convocata del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci finanziatori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta; qualora il consiglio d'amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

Art. 35 - Assemblea Ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera su:

- approvazione del bilancio e destinazione degli utili;
- approvazione del bilancio sociale secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- nomina e la revoca degli amministratori (compatibilmente con i precedenti articoli del titolo V) nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari;
- nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari e, quando previsto, del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti;
- determinazione del compenso di amministratori e sindaci;
- responsabilità di amministratori e sindaci;
- domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'art.7;
- approvazione dei regolamenti societari;
- piano di crisi aziendale ai sensi della L.142/01, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi;
- gli altri oggetti che le sono attribuiti dalla legge o dal-

lo statuto e specificamente su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Art. 36 - Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera su:

- modifiche dello statuto ad eccezione di quelle attribuite, dalla legge o dallo statuto, alla competenza del Consiglio di Amministrazione;
- nomina, la sostituzione e poteri dei liquidatori;
- emissione di strumenti finanziari ai sensi degli articoli 25 e 28 del presente statuto;
- le altre materie che le sono attribuite dalla legge o dallo statuto.

Le proposte di competenza della assemblea straordinaria e i bilanci consuntivo e preventivo devono essere illustrati ai soci dagli amministratori nel modo più semplice e eventualmente anche attraverso una relazione scritta, da inviarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

Art. 37 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;

in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto, fatta eccezione per le assemblee straordinarie per le quali, salvo quanto infra specificato, sarà necessaria la presenza di tanti soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione richiede che siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati. Fatto salvo quanto sopra, per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Art. 38 - Obbligatorietà delle delibere

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, una volta costituita regolarmente rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

Art. 39 - Modalità di voto

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema di votazione espressa in forma palese per alzata di mano o per

divisione.

E' ammesso il voto segreto, previa delibera in tal senso dell'assemblea, per le deliberazioni aventi ad oggetto la nomina, la revoca e la sostituzione delle cariche sociali. I soci che lo richiedessero hanno diritto di far risultare dal verbale, in modo palese, l'esito della loro votazione o la loro astensione dal voto.

Art. 40 - Intervento in assemblea, diritto di voto e rappresentanza

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti delle azioni sottoscritte.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo delle azioni nominative possedute.

I soci finanziatori esprimono il proprio voto secondo le modalità previste dallo Statuto e dalla relativa delibera di emissione.

Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non hanno diritto di voto.

Hanno diritto ad essere convocati anche i soci che non possono esercitare il diritto di voto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore. I soci delegati devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale della assemblea e conservate negli atti sociali.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

La stessa persona non può rappresentare più di un socio. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Le deleghe non possono essere rilasciate a membri degli organi di controllo o amministrativo della cooperativa.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle società controllate.

Art. 41 - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; o in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio; non occorre il segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da

un notaio nominato dal legale rappresentante della società.
Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 42 - Assemblee speciali

Se esistono strumenti finanziari privi di diritto di voto le assemblee speciali dei loro possessori sono regolate dalla legge.

Art. 43 - Assemblee separate

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistono sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 500 (cinquecento) soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Art. 44 - Assemblea in videoconferenza

Nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento dei soci, è possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che, se richiesto dalla normativa vigente, siano presenti

nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione gli eventuali luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente o il soggetto verbalizzante.

Art. 45 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero da cinque a nove consiglieri, anche non soci, eletti tra le persone maggiorenni, secondo la determinazione dell'assemblea ordinaria.

I soci sovventori/finanziatori o mandatarî delle persone giuridiche soci sovventori/finanziatori possono essere nominati amministratori.

La maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori ed ai possessori di strumenti finanziari è riservata la nomina di amministratori come da art. 25 comma 5.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili nei termini di legge. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente; se richiesto dalla normativa vigente, non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo

di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, e successive modificazioni.

Il Consiglio può affidare specifici incarichi o poteri a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci e i poteri previsti dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Oltre al direttore generale, l'Organo Amministrativo può nominare institutori e procuratori per determinati atti o categorie di atti. In ogni caso quando il soggetto nominato non fa parte del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta con avviso ricevuto almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo fatto pervenire agli amministratori ed ai sindaci, ove nominati, al domicilio da loro comunicato alla società (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito comunicato).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio può essere convocato anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

In difetto di tali formalità, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di tutti gli amministratori in carica e dei sindaci effettivi, o i membri dell'Organo di Controllo.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in audio/videoconferenza, alle medesime condizioni di cui al precedente articolo 34.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e il consiglio delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta

dei presenti.

Le votazioni sono palesi.

A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta pertanto fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- c) redigere il bilancio sociale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- d) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- e) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;
- f) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- g) assumere e licenziare il personale della cooperativa fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci salvo quanto riservato alla Assemblea dal presente statuto e dalla legge;
- i) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle Assemblee separate e alle Assemblee degli organismi cui la cooperativa aderisce;
- l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che siano per disposizione di legge o del presente statuto riservati alla assemblea generale;
- m) istituire e sopprimere sedi secondarie;
- n) adeguare lo statuto sociale a disposizioni normative;
- o) conferire procure speciali, nominare eventuali direttori fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al personale dirigente definendone l'ampiezza ed i poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono, ferma la facoltà attribuita al presidente del consiglio di amministrazione.

Art. 46 - Cooptazione

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nel modo previsto dall'art. 2386 c.c.

Art. 47 - Poteri di rappresentanza e sanzioni amministrative

La rappresentanza, sostanziale e processuale, della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione,

ed agli amministratori delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la rappresentanza, sostanziale e processuale, della cooperativa spetterà al Vicepresidente.

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze. L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave.

Art. 48 - Il Collegio Sindacale

Qualora sia richiesto dalla legge o per volontà dell'assemblea, deve essere nominato un Collegio Sindacale.

Esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea che ne determina, anche, il compenso.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'art.25 dello statuto, ai soci finanziatori.

Il Presidente del Collegio è nominato dalla Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e con-

trollo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c.. L'Organo Amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il Collegio Sindacale svolge anche la revisione legale dei conti, salva diversa deliberazione dell'assemblea o di legge. I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. Il Collegio Sindacale esercita, inoltre, anche il controllo contabile qualora la cooperativa non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o altri presupposti di legge. In questo caso il Collegio Sindacale, in deroga a quanto sopra previsto, è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

I sindaci, a norma di legge, partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono, in ogni momento, provvedere anche individualmente a atti di ispezione e controllo.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi il verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Art. 49 - Revisione legale dei conti

Ove non sia svolto dal Collegio sindacale per previsione di legge o per delibera dell'assemblea, la revisione legale dei conti sulla società, secondo quanto richiesto dalla legge, è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

L'incarico è conferito dall'assemblea, sentito il Collegio Sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Titolo VII

Scioglimento e liquidazione

Art. 50 - Scioglimento

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

La cooperativa, inoltre, si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea straordinaria che dichiara lo scioglimento della cooperativa dovrà procedere alla nomina dei liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori, massimo 3 (tre) e scegliendoli preferibilmente fra i soci;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 51 - Devoluzione

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci e rivalutato, l'eventuale sovrapprezzo e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto a Fondi Mutualistici di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Titolo VIII

Regolamenti

Art. 52 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente alla approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

Titolo IX

Clausola compromissoria

Art. 53 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia tra i soci, i loro eredi e aventi causa e la società circa l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione del presente contratto e dei conseguenti rapporti sociali, che abbia ad oggetto diritti disponibili, verrà deferita ad un arbitro rituale nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove la società ha sede.

L'arbitro giudicherà secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione dell'arbitro.

Firmato, anche a margine dei fogli intermedi:

LINDA CROCE

LORENZO CELLI (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese;

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Verona autorizzata con Provv. prot. n. 43890/01 del 17.08.2001 del Ministero delle Finanze - Dip. delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Verona.